



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare N. 7/2019 del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Catasto
- Cerco/offro lavoro
- CTU
- Edilizia
- Energia
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza
- Vigili del fuoco



CATASTO

CATASTO

PROGETTO DI NUOVA CARTOGRAFIA COMUNE DI ALBIOLO

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di Como comunica che sono state pubblicate le variazioni accertate a seguito della verifica straordinaria per riordino fondiario e formazione della nuova cartografia catastale derivata da rilievo aerofotogrammetrico del Comune di Albiolo

Tanto premesso, si avvisa che a decorrere dal 20 maggio 2019 e fino al 18 giugno 2019 è prevista la pubblicazione presso questa sede d'Agenzia, all'albo pretorio e on-line del Comune di Albiolo degli atti concernenti la nuova cartografia catastale e le variazioni dei correlati atti censuari del Catasto Terreni del Comune di Albiolo.

Questi atti saranno consultabili per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione.



Direzione Provinciale di Como

Ufficio Provinciale -Territorio

Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Como

Commissione Tributaria Provinciale di
Como

Comune di Albiolo (CO)

Ordini professionali della Provincia
di Como

e, p.c. Direzione Centrale Servizi Catastali,
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare
Direzione regionale della Lombardia
- Area di Staff
- Ufficio Attività Immobiliari
- Ufficio Organizzazione e Controllo di
gestione

OGGETTO: Progetto cartografia in Regione Lombardia - Preavviso di Pubblicazione comune di Albiolo (CO)

Comunico che sono state ultimate le operazioni di verifica straordinaria per il riordino fondiario del comune di Albiolo (CO), con formazione della nuova cartografia catastale derivata da rilievo aerofotogrammetrico.

Tanto premesso, si avvisa che a decorrere dal 20 maggio 2019 e fino al 18 giugno 2019 è prevista la pubblicazione presso questa sede d'Agenzia, all'albo pretorio e on-line del Comune di Albiolo degli atti concernenti la nuova cartografia catastale e le variazioni dei correlati atti censuari del Catasto Terreni del Comune di Albiolo.

In esecuzione delle disposizioni dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969 n. 679, del decreto ministeriale 20 luglio 1970 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, saranno pubblicati i seguenti atti:

1. la mappa particellare attuale;
2. la mappa particellare della nuova cartografia risultante a seguito della verifica straordinaria;
3. il prospetto delle variazioni predisposte per l'aggiornamento censuario degli immobili del Catasto Terreni;
4. il prospetto dei soggetti intestatari delle particelle di Catasto Terreni interessate dalle variazioni di cui al punto 3.

Questi atti saranno consultabili per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi è consentito ai possessori dei beni, che sono stati oggetto di verifica, o loro delegati regolarmente autorizzati, di consultare, gli atti e la banca dati del catasto attuale, per desumere ulteriori informazioni sulla trattazione dei beni anzidetti.

Per consultare gli atti di proprio interesse i possessori dovranno dimostrare la loro qualità di aventi diritto sui beni predetti e se regolarmente intestati in catasto è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento, in caso contrario dovrà essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la loro qualità di possessori.

Se il possessore riterrà che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, potrà chiedere che siano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Entro 60 giorni dalla conclusione della pubblicazione degli atti sopra riportati, i soggetti interessati potranno proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como. Quando l'esito della verifica straordinaria comporta l'attribuzione o la modifica della rendita catastale dei terreni l'Ufficio provvederà alla notifica ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000.

IL FUNZIONARIO DELEGATO(*)

Domenico D'Angelo

(firmato digitalmente)

() Firma su delega del direttore provinciale, Rossella Fischetti*

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

SOCIETÀ DI INGEGNERIA CERCA PERITO INDUSTRIALE

Si richiede: esperienza minima di 3 anni nel campo della progettazione di impianti elettrici e impianti di illuminazione pubblica.

Si offre: il candidato verrà inserito in ufficio tecnico – scopo assunzione a tempo indeterminato oltre benefit aziendali - si occuperà delle attività di rilievo e progettazione impiantistica.

Per candidarsi: inviare il curriculum (contenente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali) a: info@lamercurio.it

Si prenderanno in considerazione solo candidature di residenti solo nelle seguenti province: Como, Varese, Milano, Lecco, Monza-B.za

Per informazioni e contatti: www.lamercurio.it

PERITO INDUSTRIALE EDILE SI OFFRE PER: ASSUNZIONE / COLLABORAZIONE(FULLTIME-PART TIME) / CON PARTITA IVA

Esperienza professionale: disegnatore tecnico con partita iva, rilevatore topografico celerimetrico progettazione architettonica e pratiche comunali (autocad), pratiche catastali sia terreni che fabbricati, perizie di stima, computi metrici, rilievi topografici, ex legge 10, sicurezza cantieri e rendering (livello base per paesaggistica)

Residenza: Senna Comasco (CO)

Recapiti: Cell. 392-6280719 - e-mail: milonesandro@gmail.com



CTU

CTU

COMPENSO DEL C.T.U. LEGATO AL VALORE DI VENDITA DEL BENE

Sentenza della Corte Costituzionale n° 90/2019 del 17.04.2019

Ecco la decisione della Corte Costituzionale: il calcolo per il compenso del CTU nelle esecuzioni immobiliari si basa sul prezzo ricavato dalla vendita

Il compenso CTU, ossia del consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice, va calcolato sulla base del prezzo che si ricava dalla vendita: tale strumento di calcolo per la Consulta è legittimo.

Con la sentenza n. 90/2019 la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 161 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile (Giuramento dell'esperto e dello stimatore), modificate dalla legge 132/2015, sollevata dal Tribunale ordinario di Vicenza.

Il caso riguarda la modalità di calcolo relativa all'istanza di liquidazione proposta da un geometra, chiamato a valutare un immobile pignorato.

La legge 132/2015, che interviene in modifica dell'art. 161 comma 3 disp. att. c.p.c., cambia la mo-

dalità di liquidazione dell'esperto: non più sulla base del valore di stima, bensì sulla base del prezzo di vendita effettiva dell'immobile, con acconto massimo al termine dell'incarico del 50% del valore di stima; nel dettaglio:

Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.

In pratica il CTU potrà richiedere un acconto massimo pari al 50% del compenso (applicando l'art. 3 delle tabelle allegate al dm 30 maggio 2002), determinato sulla base del valore di stima dell'immobile; la liquidazione avviene solo in caso di effettiva vendita dell'immobile.

Il parere del Tribunale di Vicenza

Per il Tribunale di Vicenza è incostituzionale la norma che lega la parcella al prezzo di vendita effettiva.

Secondo il giudice che ha sollevato la questione, la norma sarebbe irragionevole per 3 motivi:

- la liquidazione del bene avviene sulla scorta del valore di vendita finale, quando viene chiesto di effettuare la stima del valore di mercato
- viene preso come valore di riferimento il valore di vendita, un'entità non pronosticabile a priori che dipende da fattori imponderabili da parte dell'esperto
- l'aleatorietà degli eventi, che possono incidere sul valore finale dell'aggiudicazione, sono indipendenti dalla condotta odalle capacità di previsione del professionista

Pertanto, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 132/2015, la norma appare in contrasto con l'art. 41 e 117 della Costituzione: limita irragionevolmente la libertà di iniziativa economica, sia perché lega il compenso al valore di vendita, sia perché rinvia la liquidazione alla vendita del bene, consentendo la liquidazione di acconti non superiori al 50%.

In definitiva, non si considera il diritto del lavoratore a ricevere un compenso adeguato e proporzionale alla mole e alla qualità della prestazione svolta, in violazione dell'art. 36 della Costituzione.

Il giudice dell'esecuzione solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 61 comma 3 legge 132/2015 nella parte in cui prevede che il compenso dell'esperto venga calcolato in base al ricavato realizzato dalla vendita del bene, nonché nella parte in cui prevede che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del valore di stima.

Dispone la sospensione della liquidazione in corso e chiede il parere della Corte Costituzionale circa la conformità alla Costituzione dell'art. 161.

[Scarica gratis Compensus-LP FREE, il freeware per compensi professionali e parcelle](#)

Clicca qui per scaricare l'ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 849/2016 La sentenza della Corte Costituzionale

Finalmente con la sentenza n. 90/2019 (pubblicata il 17 aprile 2019 in Gazzetta Ufficiale) arriva il parere della Corte costituzionale: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.

Viene, quindi, confermata la legittimità dell'azione repressiva del legislatore e la sua volontà di contenere i costi delle stime al fine di: porre rimedio a talune prassi distorte, che inducono ad attribuire valori di stima spropositati, al solo scopo di conseguire compensi più cospicui: con "la finalità di reprimere un fenomeno patologico.

Link di riferimento: <http://www.casaportale.com/public/uploads/17382-pdf1.pdf>



EDILIZIA

CALCOLO DELLA DISTANZA TRA EDIFICI

Sentenza Corte di Cassazione n° 10580/2019 del 16.04.2019

La Cassazione conferma il metodo lineare e non radiale per misurare la distanza tra edifici, solo così si impedisce la formazione di intercapedini nocive

Si torna sulla questione distanza tra edifici, da misurare con metodo lineare o radiale.

Con la recente sentenza n. 10580/2019 la Corte di Cassazione ribadisce che la distanza tra edifici va calcolata in modo lineare e non radiale come avviene per le distanze rispetto alle vedute; il limite è imposto dall'art. 873 c.c. allo scopo di impedire la formazione di intercapedini nocive.

Il caso

Il proprietario di un immobile citava in giudizio la società X in quanto, nell'ultimare un fabbricato nel terreno confinante con il proprio, aveva violato le norme stabilite dal piano regolatore generale del Comune, in riferimento alla distanza tra edifici e alla distanza dal confine.

In particolare, il proprietario chiedeva riduzione a distanza legale mediante abbattimento del fabbricato e la condanna della società al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la società a demolire parte del fabbricato disua proprietà, rigettando la domanda di risarcimento dei danni.

Conseguentemente, la società impugnava la sentenza, in particolare censurando la modalità di calcolo della distanza adottata: radiale anziché lineare. La Corte d'Appello respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza d'appello, la società ricorre in Cassazione.

Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso in base ai seguenti motivi:

- si tratta di edifici contrapposti solo di spigolo e non antagonisti
- secondo la costante interpretazione della Corte di Cassazione, le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale, come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare
- il giudice d'appello, dopo aver affermato la legittimità del criterio di misurazione delle distanze tra fabbricati a raggio, ha erroneamente affermato che la distanza di 10 metri non sarebbe stata rispettata anche se calcolata in modo ortogonale.

Nel dettaglio, a detta della Corte di Cassazione:

le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare; anzitutto lo scopo del limite imposto dall'art. 873 c.c. è quello di impedire la formazione di intercapedini nocive, sicché la norma cennata non trova giustificazione se non nel caso che i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farle avanzare verso il confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto" (così Cass. 2548/1972, più di recente cfr. Cass. 9649/2016).

Ai sensi dell'art. 873 c.p.c., ai Comuni è consentito stabilire negli strumenti urbanistici distanze maggiori, ma non alterare il metodo di calcolo lineare.

Art. 873 Codice civile e dm 1444/68

L'art. 873 del Codice civile stabilisce che la distanza minima tra una costruzione e l'altra deve essere di 3 metri; per quanto riguarda, invece, le distanze tra edifici antistanti aventi almeno una parete finestrata, l'art. 9 del dm. 1444/1968 prescrive una distanza minima assoluta di 10 metri.

Art. 873—Lecostruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute (1) a distanza non minore di tre metri (2). Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore [878].

Nota 1 – La disposizione in oggetto definisce quale deve essere la distanza minima fra costruzioni,

ed usa il parametro della prevenzione temporale, secondo il quale chi, nella qualità di proprietario, costruisce per primo sceglie la distanza che il suo vicino dovrà rispettare. Se egli costruisce, infatti, sul confine, l'altro soggetto potrà costruire in aderenza, oppure alla minima distanza legale; se costruisce, invece, ad una distanza dal confine pari o superiore alla metà di quella imposta dal codice, al vicino sarà consentito costruire ad un metro e mezzo dal confine, o ad una distanza inferiore che permetta di rispettare il criterio dei tre metri; se, ancora, il proprietario che costruisce primo mantiene una distanza dal confine inferiore alla metà di quella stabilita dal codice, all'altro soggetto sarà permesso spostare la sua costruzione sino a quella del vicino, con la conseguente possibilità di applicare l'art. 875.

Nota 2 – Salva l'ipotesi che la costruzione non abbia sporgenze, il criterio da adottare per calcolare la distanza è quello di misurarla dal suolo.

Il dm 1444/68, definisce le distanze tra edifici all'art. 9:

art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

- 1) **Zone A):** per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
- 2) **Nuovi edifici ricadenti in altre zone:** è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- 3) **Zone C):** è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m 12.

Le distanze minime tra fabbricati – tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) – debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7;
- m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e m 15;
- m 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15.


Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Metodi di calcolo della distanza tra fabbricati

Di seguito riportiamo brevemente le metodologie per il calcolo della distanza radiale e lineare. Per maggiori approfondimenti rimandiamo all'articolo di approfondimento di BibLus-net: "Come si calcola la distanza tra fabbricati? Radialmente o linearmente?"

Metodo lineare

La distanza con metodo lineare è rappresentata dal minimo distacco delle facciate di un fabbricato da quelle dei fabbricati che lo fronteggiano. La misurazione deve essere fatta in maniera lineare come se le facciate avanzassero parallelamente verso l'edificio che si trova di fronte.




Distanza tra 2 edifici con metodo lineare

Consideriamo la figura ed ipotizziamo di dover calcolare la distanza dell'edificio 1 dall'edificio 2 con metodo lineare. Ipotizziamo le pareti AB e CD finestrate; occorrerà calcolare la reciproca distanza e considerare la minore tra le 2; questa deve essere superiore a 10 m, come previsto dal dm 1444/68. La lunghezza del segmento BP rappresenta la distanza dell'edificio 1 dal 2 e la misura di QC rappresenta la distanza dell'edificio 2 dall'edificio 1.

Metodo radiale

La distanza calcolata secondo il metodo radiale rappresenta, invece, la minima distanza intercorrente tra l'edificio 1 e l'edificio 2. In tal caso la direzione da considerare non è quella dettata dall'inclinazione delle fronti (come nel metodo lineare), ma quella che fornisce la distanza minore.



Distanza tra 2 edifici con metodo radiale

In tale esempio la distanza radiale tra edificio 1 e 2 è data dalla lunghezza del segmento BC, che è certamente inferiore del segmento BQ (e anche del segmento CP).

È evidente che misurare la distanza tra 2 edifici con metodo radiale risulta più oneroso (BC deve essere maggiore di 10 m). Tale metodo è adottato per calcolare le distanze rispetto alle vedute. In definitiva, con il metodo radiale occorre verificare l'assenza di porzioni di edificio entro una circonferenza di raggio pari ad una certa distanza con centro in ciascuno dei suoi spigoli, mentre con il metodo lineare occorre verificare

l'assenza di porzioni di edifici antistanti a distanze inferiori a quella minima.

Radiale o lineare?

Fermo restando che i comuni possono usare gli strumenti urbanistici locali (PRG o regolamenti edilizi) per definire le modalità di calcolo della distanza tra pareti finestrate, sembra che la giurisprudenza (secondo diverse sentenze della Cassazione) vada tutta nella medesima direzione di calcolare la distanza con metodo lineare.

Link di riferimento: <https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-10580-2019.pdf>



ENERGIA

ENERGIA

NEL 2018 CRESCE LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E SCENDONO GLI INCENTIVI

Presentato il Rapporto Attività 2018 del Gestore dei Servizi Energetici, alla presenza di Davide Crippa, Sottosegretario allo Sviluppo Economico. Le azioni del GSE nei settori delle rinnovabili e dell'efficienza energetica hanno consentito un risparmio di 45 milioni di tonnellate di CO2 e attivato investimenti per 2,6 miliardi

Nel 2018 cresce la produzione di energia da fonti rinnovabili e scendono gli incentivi

Presentato il Rapporto Attività 2018 del Gestore dei Servizi Energetici, alla presenza di Davide Crippa, Sottosegretario allo Sviluppo Economico. Le azioni del GSE nei settori delle rinnovabili e dell'efficienza energetica hanno consentito un risparmio di 45 milioni di tonnellate di CO2 e attivato investimenti per 2,6 miliardi

Roma, 15 maggio 2019. L'Italia, dopo aver superato gli obiettivi europei al 2020 in materia di consumi energetici coperti da fonti rinnovabili (settori elettrico, termico e trasporti) ha raggiunto, nel 2018, il **18,1% del fabbisogno energetico totale** da rinnovabili e il **34,4% di consumi di energia elettrica** coperti da impianti di produzione a fonti rinnovabili: ciò significa che ogni 10 kWh prodotti in Italia, più di 3 sono verdi. Inoltre, le attività portate avanti dal Gestore dei Servizi Energetici hanno consentito nel 2018 di risparmiare **45 milioni di tonnellate di CO2** e quasi **117 milioni di barili equivalenti di petrolio** e attivare investimenti nel settore green per circa **2,6 miliardi di euro**. Inoltre, le iniziative supportate dal GSE hanno impiegato **45.000 occupati** a tempo pieno. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel **Rapporto Attività 2018**, presentato questa mattina a Roma, presso la sede del GSE, alla presenza del **Sottosegretario allo Sviluppo economico, Davide Crippa**.

Nello scorso anno, i **54,4 GW** (1 GW in più rispetto al 2017) di potenza installata, per oltre **800.000 impianti**, hanno generato **114,7 TWh di energia elettrica**, incrementando così la produzione da fonti rinnovabili in Italia di **11 TWh** rispetto al 2017, principalmente grazie all'idroelettrico..

I costi sostenuti dal GSE per l'incentivazione e il ritiro dell'energia elettrica sono stati di **13,4 miliardi di euro**, in calo rispetto ai 14,2 miliardi di euro del 2017, per via del termine del periodo incentivante di impianti ex-CV (certificati verdi) e CIP6, oltre che per una minor produzione fotovoltaica. Inoltre, ritirando e collocando sul mercato elettrico **30,6 TWh**, nel 2018 il GSE ha realizzato un **ricavo di 1,8 miliardi di euro**, circa 100 milioni in più del 2017. Dunque il netto degli incentivi in bolletta è stato nel 2018 di **11,6 miliardi di euro**. Si tratta di un abbattimento della componente Asos (ex componete A3 della bolletta elettrica) di quasi **un miliardo di euro** rispetto ai 12,5 miliardi del 2017.

Complessivamente nel 2018 le attività del GSE hanno consentito di destinare alla **promozione della sostenibilità** circa **15,4 miliardi di euro**, di cui 11,6 miliardi per l'incentivazione dell'energia

elettrica da fonti rinnovabili, **1,7 miliardi** ascrivibili all'**efficienza energetica** e alle **rinnovabili termiche**, 600 milioni relativi ai **biocarburanti** e **1,4 miliardi** riconducibili ai proventi derivanti dall'ETS (Emission Trading Scheme).

"I numeri del Rapporto Attività 2018 sottolineano l'importanza dell'azione del GSE a sostegno e nella promozione della sostenibilità ambientale in Italia", ha commentato l'**Amministratore Delegato del GSE, Roberto Moneta**, aggiungendo che "per raggiungere gli obiettivi al 2030 sarà importante avere il contributo di tutti. Il GSE è ora impegnato a garantire alle Amministrazioni pubbliche e agli operatori il pieno supporto e l'assistenza all'accesso ai meccanismi incentivanti, al fine di rendere possibile la transizione energetica già in atto".

Francesco Vetrò, Presidente del GSE, nel sottolineare la rilevanza delle attività svolte dal GSE nel corso dell'ultimo anno, ricorda che "il GSE, nello svolgimento del suo ruolo istituzionale, mette a disposizione anche del sistema produttivo il proprio patrimonio di conoscenze, competenze e dati, al fine di rendere più evidenti le opportunità di investimento nell'ambito delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dal PNIEC. Un dialogo aperto e un coinvolgimento attento di tutti gli attori del settore energetico", ha **concluso Vetrò**, "sono fondamentali affinché il GSE possa assolvere al ruolo di propulsore per lo sviluppo sostenibile del Paese, fornendo un essenziale apporto collaborativo ai decisori pubblici e alle istituzioni al fine della definizione e della attuazione di politiche mirate alla riuscita del processo di transizione energetica".

Il GSE, nel 2018, ha fornito supporto tecnico alla Cabina di regia per l'efficienza energetica ai fini dell'accesso al **Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione** centrale (PREPAC). Anche grazie alla consulenza attiva del GSE sono state presentate **100 proposte progettuali per una spesa totale di oltre 177 milioni di euro**. Il GSE ha supportato oltre **1.500 Comuni italiani** nell'individuazione di ambiti d'investimento orientati a una crescita ecocompatibile e alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Sottoscrivendo diversi protocolli d'intesa con **grandi città** (Milano e Roma in primis) e **Regioni**, è stato ampliato il perimetro delle attività di supporto del GSE alle pubbliche amministrazioni.

Il GSE cura una costante attività di comunicazione, informazione e formazione attraverso numerosi canali. Sul fronte della formazione, con il progetto "**GSE incontra le scuole**", nel 2018 sono stati coinvolti oltre **4.200 studenti di 40 scuole** sui temi e sui valori della sostenibilità ambientale, delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.



FISCALE

FISCALE

PIATTAFORMA PER LA CESSIONE DEL CREDITO (ECOBONUS – SISMABONUS)

Sito Agenzia delle Entrate – Piattaforma cessione crediti

Dalle Entrate la nuova piattaforma e la relativa guida alla cessione del credito di ecobonus e sismabonus per lavori eseguiti sulle parti condominiali

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stata resa disponibile la “piattaforma cessione crediti”. Le imprese cui sono stati ceduti i crediti per sismabonus e ecobonus possono visualizzare sulla piattaforma i crediti ricevuti, comunicati dagli amministratori i condominio.

Dopo l'accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24. In alternativa alla compensazione, sempre tramite la suddetta piattaforma, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti.

Per accedere alla piattaforma, dopo l'autenticazione seguire il percorso “La mia scrivania / Servizi per / Comunicare” e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.

Ricordiamo che ad aprile l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello per la cessione del credito relativo all'ecobonus su singole unità immobiliari; in tal caso la comunicazione deve essere inviata dal 7 maggio al 12 luglio 2019 per gli interventi effettuati entro il 2018.

Guida per la comunicazione della cessione del credito

La guida illustra le funzionalità della procedura informatica, accessibile dall'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti cessionari dei crediti ecobonus e sismabonus possono accettare/rifiutare i crediti ceduti da altri soggetti ed eventualmente comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ulteriore cessione del credito ricevuto.

Si precisa che le operazioni effettuate tramite la piattaforma non costituiscono gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni delle cessioni già avvenute, affinché le cessioni stesse siano efficaci nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed i crediti ceduti possano essere utilizzati dal cessionario in compensazione tramite modello

F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti.

La procedura è composta da quattro sotto-aree:

1 – Monitoraggio crediti



Monitoraggio crediti

Tributo 6890 - ECOBONUS ART. 14 D.L. N. 63/2013												
Anno di riferimento	Crediti ricevuti (In Euro)			Crediti ceduti (In Euro)			Credito prenotato/utilizzato in F24 (In Euro)			Credito residuo (In Euro)		
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	Prenotato	Utilizzato	TOTALE	Utilizzabile nel modello F24	Cedibile	
											Solo una volta	Più volte
2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno di riferimento	Crediti ricevuti (In Euro)			Crediti ceduti (In Euro)			Credito prenotato/utilizzato in F24 (In Euro)			Credito residuo (In Euro)		
	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	In attesa di accettazione	Accettati	Rifiutati	Prenotato	Utilizzato	TOTALE	Utilizzabile nel modello F24	Cedibile	
											Solo una volta	Più volte
Totale	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – Cessione crediti

Home Monitoraggio Cessione Accettazione

Cessione crediti

Crediti cedibili una volta

Nessun credito presente

Crediti cedibili più volte

Tributo 6890 - ECOBONUS ART. 14 D.L. N. 63/2013			Credito che si intende cedere		
Anno di riferimento	Credito cedibile (In Euro)		Importo* (In Euro)	Codice fiscale cessionario	Note
2020	6.913,20	<input type="checkbox"/>	€		
2021	7.017,20	<input type="checkbox"/>	€		
2022	7.017,20	<input type="checkbox"/>	€		
Totale	€ 20.947,60		€ 0,00		

Piattaforma cessione crediti – Agenzia delle Entrate

3- Accettazione crediti

Crediti cedibili più volte

Tipologia agevolazione	Tributo	Anno di riferimento	Dati del cedente		Importo (In Euro)	
			CF del cedente	Nominativo del cedente		
EBONUS	6890	2021	QNTQNT90R50I726J	QNT.QNT	1.200,00	
				Totale	1.200,00	<input type="button" value="✓ Accetta"/> <input type="button" value="✗ Rifiuta"/>

Tipologia agevolazione	Tributo	Anno di riferimento	Dati del cedente		Importo (In Euro)	
			CF del cedente	Nominativo del cedente		
SBONUS	6891	2020	BCRPLG64T28I445T	BECARELLI PIERLUIGI	1.100,00	
SBONUS	6891	2021	BCRPLG64T28I445T	BECARELLI PIERLUIGI	1.100,00	
SBONUS	6891	2022	BCRPLG64T28I445T	BECARELLI PIERLUIGI	1.100,00	
				Totale	3.300,00	<input type="button" value="✓ Accetta"/> <input type="button" value="✗ Rifiuta"/>

Tipologia agevolazione	Tributo	Anno di riferimento	Dati del cedente		Importo (In Euro)	
			CF del cedente	Nominativo del cedente		
EBONUS	6890	2020	BCRPLG64T28I445T	BECARELLI PIERLUIGI	100,00	
EBONUS	6890	2021	BCRPLG64T28I445T	BECARELLI PIERLUIGI	1.500,00	
				Totale	1.600,00	<input type="button" value="✓ Accetta"/> <input type="button" value="✗ Rifiuta"/>

Piattaforma cessione crediti – Agenzia delle Entrate

4 – Lista movimenti

Home Monitoraggio Cessione Accettazione **Lista Movimenti**

Lista movimenti

Indicare le date

Data Da * (gg/mm/aaaa): 01/01/2019

Data A * (gg/mm/aaaa): 19/04/2019

Codice fiscale cedente/cessionario:

Visualizza Esporta

Lista movimenti da 01/01/2019 a 19/04/2019

Cedente	Cessionario	Tipo agevolazione	Codice tributo	Anno riferimento	Importo	Cessione		Accettazione/riluito		Prima cessione	Stato	Ulteriormente cedibile
						Data	Ora	Data	Ora			
ZMMLCU90R16A0910	BCRPLG64T28I445T	ECO BONUS	6890	2018	1.402,30	28/02/2018		24/01/2019	14:47:14	SI	ACCETTATO	SI
ZMMLCU90R16A0910	BCRPLG64T28I445T	ECO BONUS	6890	2019	1.402,30	28/02/2018		24/01/2019	14:47:14	SI	ACCETTATO	SI
ZMMLCU90R16A0910	BCRPLG64T28I445T	ECO BONUS	6890	2020	1.402,30	28/02/2018		24/01/2019	14:47:14	SI	ACCETTATO	SI
ZMMLCU90R16A0910	BCRPLG64T28I445T	ECO BONUS	6890	2021	1.402,30	28/02/2018		24/01/2019	14:47:14	SI	ACCETTATO	SI
ZMMLCU90R16A0910	BCRPLG64T28I445T	ECO BONUS	6890	2022	1.402,30	28/02/2018		24/01/2019	14:47:14	SI	ACCETTATO	SI

Piattaforma cessione crediti – Agenzia delle Entrate

Prova gratis FacTus, il software per la fatturazione elettronica
Clicca qui per scaricare la guida alla comunicazione

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/DetrRistrEdil36/Piattaforma+cessione+crediti+DetrRistrEdil36/?page=agevolazionicit>

SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E INFISSI

Vademecum ENEA 2019 del 01.04.2019

Vademecum ENEA: cosa fare per accedere alla detrazione fiscale del 50% per il risparmio energetico in caso di sostituzione dei serramenti Per gli interventi riguardanti la sostituzione di finestre comprensive di infissi è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, per un limitemassimo di 60.000 euro per unità immobiliare.

Al riguardo ricordiamo il vademecum ENEA contenente la scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e la documentazione da approntare per usufruire delle detrazioni fiscali per l'efficienza energetica in caso di sostituzione serramenti e infissi.

Negli articoli precedenti avevamo considerato, tra gli interventi detraibili, quelli riguardanti Parti comuni condominiali e Building automation.

I soggetti beneficiari

Possono accedere all'agevolazione tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio. Inoltre, tutti i contribuenti, possono optare per la cessione del credito in luogo delle spettanti detrazioni.

Gli edifici agevolabili

Sono agevolabili gli edifici:

- esistenti alla data della richiesta di detrazione, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi
- dotati di impianto termico

Requisiti

Per poter usufruire dell'agevolazione, l'intervento deve avere i seguenti requisiti:

- deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione)
- deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati
- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U_w) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del dm 26 gennaio 2010.

Spese ammissibili

Sono ammesse a detrazioni le seguenti spese:

- fornitura e posa in opera di nuove finestre, comprensive di infisso, o di porte d'ingresso
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati
- fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l'infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l'apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite riportato in tabella 2 del dm 26 gennaio 2010
- prestazioni professionali (comprensive dell'eventuale redazione dell'APE).

Documentazione

Ricordiamo che la documentazione da trasmettere all'ENEA va inviata esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o come da dichiarazione di conformità.

In riferimento alla documentazione da conservare, c'è quella di:

- **tipo tecnico:**
 - asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici
 - documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi
 - originali della documentazione inviata all'ENEA, debitamente firmata
 - schede tecniche dei materiali e dei componenti
- **tipo amministrativo:**
 - fatture relative alle spese sostenute
 - ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario
 - ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID).

Link di riferimento: <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnol/serramenti.pdf>



LL.PP.

LL.PP.

PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTRO 30 GIORNI

Legge n° 37/2019 del 03.05.2019 (G.U. n° 109 del 11 maggio 2019)

In vigore dal 26 maggio la legge europea 2018 contro i ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione con modifica al Codice appalti e novità per le qualifiche professionali

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 109 dell'11 maggio 2019) la legge n.37/2019, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018"

La norma, che entrerà in vigore a partire dal 26 maggio 2019, contiene disposizioni per eliminare i contrasti in atto tra le norme italiane ed il diritto dell'UE, ed ha lo scopo di porre fine alle procedure di infrazione avviate da Bruxelles contro l'Italia per il mancato o il non completo rispetto della normativa comunitaria in materia di tempi di pagamento ed appalti.

La nuova direttiva interviene, in particolare, contro i ritardi nei pagamenti negli appalti pubblici; nonostante l'obbligo di saldare i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa comunitaria, l'Italia ha accumulato notevoli ritardi, con la conseguenza di alcuni richiami da parte di Bruxelles.

Tra le novità di rilievo:

- la sostituzione dell'art. 113-bis del Codice appalti in merito al pagamento di professionisti ed imprese che lavorano con la Pubblica Amministrazione
- il taglio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da biomasse, biogas e bioliquidi
- in tema di qualifiche professionali, è previsto l'ampliamento delle competenze per gli agenti immobiliari
- gli sfalci e potature saranno esclusi dalla nozione di rifiuto.

Ritardi nei pagamenti

L'art. 5 della legge europea 2018 sostituisce interamente l'art. 113-bis del Codice appalti (dlgs n. 50/2016), individuando tempi più stretti per i pagamenti alle imprese negli appalti pubblici da parte della PA: non oltre 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL). In realtà tale direttiva è già attiva dal 2012, tuttavia si è proseguito con i ritardi e per questo l'Italia ha subito una serie di richiami da parte dell'Unione Europea.

La nuova legge 37/2019 e la modifica all'art. 113 del Codice fanno seguito, quindi, all'impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all'apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici: la direttiva 2011/7/UE prescrive, infatti, che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono.

Tuttavia, solo in casi eccezionali, giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, è possibile un diverso termine comunque non superiore ai 60 giorni. I certificati di pagamento degli acconti devono essere emessi entro massimo 7 giorni dall'adozione degli stato dei lavori.

Inoltre, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giornidall'adozione degli stessi.

Il responsabile unico del procedimento (RUP) rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore entro 7 giorni dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità: da questo momento decorreranno i termini (di 30 o al massimo 60 giorni) per l'erogazione del pagamento.

E' inoltre previsto, simmetricamente, l'inserimento obbligatorio di appositepenali contrattualia carico dell'imprenditorenel caso di ritardo nell'esecuzione del contratto di appalto; esse devono essere pattuite in base ai 2 requisiti:

- la tecnica di calcolo, ossia le penali sono commisurate ai giorni di ritardo nella consegna e devono essere comprese tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto del compenso al giorno, avuto riguardo dell'entità delle conseguenze del ritardo
- la proporzione, cioè proporzionali all'importo complessivo o alle prestazioni del contratto in modo danonsuperare comunque il10%dell'ammontare totale netto.

Nuovo art. 113-bis del Codice appalti

Di seguito il nuovo art. 113-bis – Termini di pagamento. Clausole penali – del Codice appalti modificato in base alla legge europea 2018, articolato in 4 commi:

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione diogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamenteconcordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dallanatura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Qualifiche professionali

Con la legge europea 2018, all'art. 1, vengono apportate modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al dlgs 206/2007.

In particolare, si ha:

- più tempo per il riconoscimento delle qualifiche professionali
- definizione del concetto di "legalmente stabilito": trattasi di un cittadino Ue che soddisfa tutti i requisiti per esercitare una professione in quello Stato e che non sia oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo
- riorganizzazione delle autorità preposte al rilascio della tessera professionale
- stretta sui conflitti di interesse per le professioni diverse dall'agente immobiliare
- nuove deroghe al diritto d'autore per andare incontro ai non vedenti.

Infine, il comma 4 dell'art. 22 del dlgs 206/2007 è sostituito, ampliando l'elenco delle ipotesi in cui si attribuisce all'autorità competente per il riconoscimento (il MIUR per gli architetti) la scelta della misura compensativa tra la prova attitudinale ed il tirocinio di adattamento, ed in deroga al principio enunciato che lascia al richiedente il diritto di scelta tra la prova attitudinale ed il tirocinio.

Link di riferimento: <http://www.infoparlamento.it/Pdf/ShowPdf/4432>



SICUREZZA

SICUREZZA

SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA ATTREZZATURE ON-LINE

Circolare INAIL n° 12 del 13.05.2019 – attivazione applicativo CIVA

Dall'Inail le modalità di utilizzo dell'applicativo CIVA per la gestione informatizzata di alcuni servizi di certificazione e verifica attrezzature. L'Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto alle diverse tipologie di utenti: a partire dal 27 maggio prossimo, infatti, sarà operativo il nuovo applicativo CIVA.

Si tratta di un servizio telematico messo a disposizione dall'Inail, grazie al quale i soggetti interessati potranno gestire i servizi di certificazione e verifica delle attrezzature; lo scopo è quello di consentire un'interlocuzione più agevole con l'utenza per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste. Al momento il nuovo applicativo consente di richiedere on line i servizi più significativi; la restante

parte dei servizi sarà oggetto di un secondo rilascio. Nel dettaglio, vanno richieste utilizzando esclusivamente il servizio telematico CIVA le seguenti prestazioni:

- la denuncia di impianti di messa a terra
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento
- le prime verifiche periodiche.

Circolare 12/2019

Con la circolare n. 12 del 13 maggio 2019 l'Inail specifica come usufruire dei servizi telematici, ossia le modalità di registrazione al servizio e di pagamento dei relativi servizi.

Registrazione

Per poter utilizzare l'applicativo è necessario essere registrati al portale Inail e accedere utilizzando uno dei profili a disposizione, ai quali è stato aggiunto quello di "consulente per le attrezzature e impianti".

Modalità di pagamento

Con l'avvio del nuovo servizio telematico, cambiano anche le procedure di pagamento delle prestazioni richieste.

Tramite il servizio "pagoPA" è possibile effettuare pagamenti attraverso diversi canali (come home banking e PayPal) ed ottenere l'abbinamento immediato, analitico e automatico del versamento effettuato al servizio reso; in caso di pagamento con i canali tradizionali (bonifico bancario, bollettino di conto corrente) è possibile inviare una comunicazione, tramite l'apposita funzione presente sull'applicativo, per richiedere di attestare il pagamento effettuato.

Altri servizi

Viene ricordato, inoltre, che nel sistema CIVA per ciascun utente è possibile trovare la lista degli impianti e degli apparecchi ad esso associati presenti negli archivi dell'Istituto, con l'indicazione della relativa matricola.

Gli utenti, infine, possono comunicare all'Istituto l'acquisizione dell'attrezzatura o la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell'impianto/apparecchio.

Link di riferimento: https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/inail_circolare_n_12_2019.pdf

LIBERALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO NEL SETTORE EDILE

Circolare Ispettorato Nazionale Lavoro n° 7 del 06.05.20169

L'Ispettorato del Lavoro chiede di controllare l'applicazione del contratto collettivo, ma non la reale corrispondenza tra mansione svolta e ciò che è previsto dal contratto

Nella circolare n. 7 del 3 maggio, inviata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (cioè dal Ministero del Lavoro) alle sedi provinciali, ai Carabinieri, all'INPS ed all'INAIL, viene riportato che:

il personale ispettivo dovrà svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle "organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

In pratica viene chiesto agli ispettori di verificare il rispetto dell'applicazione dei contratti di categoria, senza tuttavia accertare che la mansione svolta corrisponda al relativo contratto collettivo.

Tale circolare sembrerebbe quindi liberalizzare, nei fatti, la contrattualistica dei lavoratori edili.

L'Ispettorato richiama cioè i suoi funzionari a una "verifica sostanziale" delle norme lavoristiche:

In altri termini, atteso che la disposizione in parola chiede il "rispetto" degli "accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale, si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall'art. 1, comma 1175, della L. n.296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo "applicato" o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la "applicazione" di uno specifico contratto collettivo.

La reazione dell'ANCE e dei sindacati edili

Al riguardo il segretario generale di Fillea Cgil ha dichiarato:

Se l'interpretazione letterale è quella di una "tana libera tutti" ai contratti collettivi, allora l'Ispettorato si sta attribuendo una competenza che non gli è propria, sta andando contro l'ordinamento lavoristico e sta mandando un messaggio di una gravità enorme, soprattutto in un settore come l'edilizia che soffre il contratto il dumping di tantissimi contratti impropri. Chiederemo immediatamente all'Ispettorato di ritirare la circolare perché suggerisce che siamo di fronte a una sorta di salario minimo in cui quello che conta è che tu abbia un contratto sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil; ma se hai il contratto di 12 euro l'ora oppure un contratto di 5 euro l'ora di un'altra categoria non conta. La nota è molto ambigua e sembra quasi scritta da due persone diverse. Nella prima parte dice che bisogna entrare nel merito del contratto, come se dicesse agli ispettori che quando entrano in un cantiere edile devono verificare che il lavoratore, indipendentemente dal contratto, deve essere pagato per il lavoro edile. Il problema è che nella seconda dice l'esatto contrario, e cioè che per essere in regola basta un qualsiasi contratto firmato da Cgil, Cisl e Uil. E questo significa una liberatoria totale inaccettabile. Nei giorni successivi anche la presa di posizione dell'Ance, che attraverso il suo portavoce dichiara: chiederemo un incontro urgente con l'Ispettorato per chiedere spiegazioni sulla circolare, e subito dopo ci rivolgeremo al ministero.

L'indicazione che l'organo di vigilanza controllato dal ministero del Lavoro ha dato ai suoi ispettori ha suscitato immediate preoccupazioni, sia tra le imprese di costruzione dell'Ance sia tra i sindacati edili. Il motivo è semplice: la circolare, in estrema sintesi, dice che nei luoghi di lavoro gli ispettori devono verificare il rispetto dell'applicazione dei contratti di categoria, ma senza però preoccuparsi che la mansione svolta corrisponda al relativo contratto collettivo. L'indicazione rappresenta una sorta di tsunami nei cantieri, dove l'oneroso contratto nazionale dell'edilizia deve contrastare – con molta difficoltà – la concorrenza di altre forme contrattuali decisamente più "light" sotto il profilo contributivo. È come dire che il giardiniere può eseguire gli scavi o il metalmeccanico può fare muri.

Aggiunge il vicepresidente dell'Ance:

Noi diciamo che il contratto si applica per intero e in modo uguale per tutti. E poi diciamo anche che il sistema bilaterale è il punto di forza del sistema edile: in questo modo il sistema bilaterale lo facciamo crollare.

Link di riferimento: <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/INL%20circolare%20n.%207-2019%20Benefici%20normativi%20e%20contributivi.pdf>

VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO NO AL SILENZIO ASSENSO

Interpello Ministero del Lavoro e P.S. n° 3/2019 del 08.05.2019

Per installare impianti di videosorveglianza sui luoghi di lavoro è necessario un accordo tra datore di lavoro e rappresentanza sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato

Con l'istanza di interpello n. 3/2019 il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro chiede il parere del Ministero del lavoro in merito all'applicazione del silenzio assenso per la richiesta di autorizzazione all'installazione ed utilizzo degli impianti videosorveglianza sui luoghi di lavoro.

Si chiede in pratica se il silenzio dell'organo amministrativo, in relazione all'istanza di autorizzazione di installazione di impianti di videosorveglianza, possa essere considerato un assenso tacito, in virtù del quale l'impresa possa procedere all'installazione degli impianti richiesti.

Il parere del Ministero

Il Ministero ricorda che in base all'art. 4 della legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori), è vietato l'u-

so di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

La stessa legge stabilisce, tuttavia, l'utilizzabilità delle informazioni raccolte per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto delle previsioni del dlgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Le disposizioni contenute nel suddetto art. 4 vogliono tutelare la dignità e la riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro. Più in particolare, si vuole evitare che l'attività lavorativa risulti impropriamente e ingiustificatamente caratterizzata da un controllo continuo, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro. Tuttavia in base allo statuto dei lavoratori l'installazione di tali dispositivi è possibile a condizione che:

1. vi sia un accordo tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali
2. in mancanza di accordo, l'installazione è subordinata all'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

La tutela della privacy del lavoratore

Il Ministero evidenzia, in proposito, che con una nota del 16 aprile 2012 l'allora Direzione Generale per l'attività ispettiva aveva fornito istruzioni operative in relazione al rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 4 della legge n. 300/1970.

In quella occasione era stata sottolineata la necessità di considerare i presupposti legittimanti la richiesta di installazione di impianti di controllo, ovvero l'effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, sottolineando inoltre il necessario rispetto del Codice per la privacy, nonché dei successivi provvedimenti del Garante, in particolare delle prescrizioni del Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010, nel quale, tra l'altro, si afferma l'esclusione dell'applicazione del principio del silenzio-assenso in questo caso specifico.

Pertanto conclude la nota del Ministero:

la formulazione dell'articolo 4, primo comma, della legge n. 300 del 1970 non consente la possibilità di installazione ed utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l'accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento).

Link di riferimento: http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2019/min-lav-Interpelo-n-3-del-20-03-2019-coordinatori-sicurezza.pdf



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI IN VIGORE DAL 20.10.2019

(Decreto Ministero dell'Interno del 12.04.2019 (G.U. n° 95 del 23.04.2019)

Nuovo Codice prevenzione incendi: dal prossimo ottobre l'eliminazione del doppio binario per la progettazione antincendio per le ex attività non normate

Al fine di continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione dell'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, sono state approvate delle modifiche al Codice prevenzione incendi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 95/2019 del decreto del 12 aprile 2019, con oggetto: Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Si tratta del decreto che apporta modifiche al dm 3 agosto 2015 e sancisce, in parte, l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle ex attività non normate, ossia soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, come evidenziato dal Consiglio Nazionale degli

Ingegneri nella recenti:

- circolare CNI n. 378 del 3 maggio
- circolare CNI n. 361 del 13 marzo

Tale norma entrerà in vigore il 20 ottobre 2019, 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta, ponendo fine al periodo transitorio (durato circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Le modifiche introdotte dal decreto

Le modifiche riguardano 41 attività, comprese nell'Allegato 1 del DPR n. 151/2011; per tali attività (ex non normate), la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale. L'obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione sia le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 al DPR n. 151/2011.

Invece saranno per ora escluse, così come riportato all'art. 3 del decreto, da tale obbligo le RTV attuali:

- 66 strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini
- 67 asili nido
- 69 attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni
- 71
- 75 depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

Con il decreto pubblicato vengono introdotti due elementi:

1 l'ampliamento del campo di applicazione del DM 3 agosto 2015 e s.m.i. ad alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'allegato I al DPR n. 151/2011). Si sottolineano in particolare:

- l'introduzione dell'attività 69: l'emanazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l'applicazione del Codice
- l'introduzione dell'attività 72, legata all'RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.
- l'introduzione dell'attività 73

2 l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi". Il decreto di modifica interviene sulla modalità di applicazione del codice, prima facoltativa, rendendo lo cogente in alcune situazioni:

1. il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV "di nuova realizzazione"
2. il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare
3. per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), rimane la possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all'intera attività
4. il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell'allegato I, sia per quelle non ricadenti nell'allegato I)
5. per le attività dotate di RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.

Tabella CNI

Nella circolare 378/2019 del CNI (che integra la circolare 361 di marzo) è presente, inoltre, l'utile tabella di sintesi delle modalità di utilizzo del Codice per le attività rientranti nel suo campo di applicazione.

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche / ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette (DPR 151/2011)	Senza RTV	Obbligatorio il Codice	Il progettista sceglie tra: <ul style="list-style-type: none"> • applicazione del Codice alla sola modifica e/o ampliamento • applicazione del Codice all'intera attività • se il Codice non è compatibile con l'esistente, applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi (metodo tradizionale)
	Con RTV	Il progettista sceglie tra: <ul style="list-style-type: none"> • Codice • regole tecniche prescrittive tradizionali 	
Attività sotto soglia di assoggettabilità o non elencate in allegato 1 del DPR 151/2011		Il Codice può essere applicato come riferimento, in alternativa alle regole tecniche tradizionali	

Al fine di illustrare le potenzialità del Codice e fornire adeguati strumenti esplicativi, con esempi pratici di progettazione, rimandiamo alla guida Inail in collaborazione con i Vigili del Fuoco: La progettazione antincendio Applicazioni pratiche nell'ambito del d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/23/19A02595/sg>

RESISTENZA AL FUOCO DEI MATERIALI

Guida INAIL del 19.04.2019 – Focus sulla misura S.2

L'INAIL ha pubblicato un'interessante guida sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali, un focus sulla misura S.2 del Codice di prevenzione incendi

L'INAIL (istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ha pubblicato il 19 aprile un focus sulla misura S.2 del Codice prevenzione incendi dal titolo:

La resistenza al fuoco degli elementi strutturali.

Ricordiamo che il capitolo S.2 tratta della resistenza al fuoco delle strutture ed offre ai progettisti molteplici opportunità per la risoluzione dei problemi di ingegneria strutturale in caso di incendio.

La pubblicazione fornisce una serie di casi studio che illustrano l'applicazione delle soluzioni confor-

mi e alternative contemplate nel capito S.2 del Codice.

La resistenza la fuoco

La finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi.

Le possibilità che vengono presentate, nel capitolo S.2, al progettista della sicurezza antincendio spaziano dal consueto approccio tipo semi- prestazionale, ovvero prestazionale guidato, fino alle opportunità offerte dalla Fire Safety Engineering (FSE) utilizzabili per affrontare questioni di ingegneria strutturale più complesse.

Il progettista assegna il livello di prestazione (minimo) alle strutture sottoposte all'incendio (tab. S.2-1), in funzione dei criteri di attribuzione e, quindi, verifica le strutture per un lasso temporale coerente con le prescrizioni previste per il livello individuato.

In termini di prestazioni, nella maggior parte dei casi, il lasso temporale da considerare è crescente passando dal livello I al V.

Livello di prestazione	Descrizione
I	Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale
II	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione
III	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio
IV	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione
V	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa

Livelli di prestazione attribuibili (tab. S.2-1)

I casi studio

L'utilizzo della metodologia del caso studio, normalmente utilizzata nel campo della ricerca empirica come metodologia che ha la funzione di approfondimento di una questione, nello specifico, si ritiene possa favorire l'apprendimento dei metodi e degli strumenti offerti dal Codice, illustrandone l'applicazione pratica in contesti reali.

Il caso studio consiste nella descrizione di una situazione realistica, a partire dalla quale s'intenderebbe sviluppare nel lettore le capacità analitiche necessarie per affrontare, in maniera sistematica, una situazione reale, nella sua effettiva complessità.

La pubblicazione si conclude quindi con l'analisi dei seguenti **8 casi studio e 2 appendici**:

- Caso studio 1: resistenza al fuoco di elementi portanti in C.A.P.

- Caso studio 2: resistenza al fuoco di un solaio in C.A.
- Caso studio 3: resistenza al fuoco di una trave portante in acciaio
- Caso studio 4: resistenza al fuoco di una colonna portante in acciaio
- Caso studio 5: resistenza al fuoco di un solaio composto in acciaio e calcestruzzo
- Caso studio 6: resistenza al fuoco di una trave portante in legno
- Caso studio 7: resistenza al fuoco di una muratura portante
- Caso studio 8: resistenza al fuoco di una trave portante in alluminio

Appendice A - Studio di curve d'incendio:

- A.1 – Caso studio curva RHR(t) e modellazione termica con CFAST – ipotesi incendio in un deposito di lavorati in legno
- A.2 – Caso studio curva naturale d'incendio – ipotesi incendio in un archivio

Appendice B - Applicazione del metodo analitico avanzato per la valutazione della resistenza al fuoco di un'intera struttura

Link di riferimento: <http://www.systemmind.com/wp-content/uploads/2019/05/guida-inail-La-Resistenza-al-Fuoco-Degli-Elementi-Strutturali.pdf>